

# «LA RIFORMA DEL.....ROVESCIO SPORTIVO QUALI NUOVE PROSPETTIVE PER GLI OPERATORI DEL DIRITTO?»»



**MATTIA GRASSANI**

Fondazione Forense Bolognese  
Cognome 1870/1900 - Via Venezia 4/Bologna  
www.fondazioneforensebolognese.it

JUS  
BOLOGNA SPORT  
Bologna - Scuola di Sport

**XV WEEKEND  
FORMATIVO  
JUS BOLOGNA**

**16, 17, 18 giugno 2023  
CORTINA D'AMPEZZO**

EVENTO FORMATIVO  
Sabato 17 giugno ore 17/19,30  
Presso Hotel De La Poste - Cortina

*"La riforma del Diritto Sportivo: quali nuove  
prospettive per gli operatori del Diritto?"*  
Formazione continua: evento accreditato dall'Ordine degli Avvocati  
di Bologna e di Belluno con n. 2 crediti formativi


In collaborazione con Jus Bologna Ciclismo - manlio.damico@gmail.com

HOTEL DE LA POSTE – CORTINA D'AMPEZZO  
SABATO 17 GIUGNO 2023

# L'ORDINAMENTO SPORTIVO E IL DIRITTO SPORTIVO

L'**Ordinamento Sportivo** è un ordinamento autonomo ed indipendente dotato di propri statuti e regolamenti, nonché di propri codici ed organi di giustizia sportiva.

Art. 1, comma 1, del D.L. n. 220/2003, convertito con modificazioni della Legge n. 280 del 2003: «*La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale*».



Il **Diritto Sportivo** si occupa delle norme che regolano i rapporti giuridici connessi all'esercizio dell'attività sportiva in forma professionistica e/o dilettantistica.

Pertanto, si può dire, più precisamente, che la nuova Riforma dello Sport (**D. Lgs. 36/2021**), che si pone come obiettivo più trasparenza, maggiori tutele per i lavoratori e più semplificazioni per i datori di lavoro sia, in realtà, una riforma del **lavoro sportivo**.

# LA NORMATIVA PREVIGENTE: LA LEGGE N. 91/1981 E LA DISCIPLINA DEL PROFESSIONISMO



## PROFESSIONISMO SPORTIVO

Ad oggi, le uniche federazioni professionistiche sono:

- Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.); 
- Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.); 
- Federazione Italiana Golf (F.I.G.); 
- Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.). 

In passato, lo erano anche la **Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.)** e la **Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.)**,  
che successivamente hanno rinunciato allo status.



Art. 2 → *“Sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”*.

### **PREVALENZA DEL REQUISITO DELLA FORMA SULLA SOSTANZA**

**(es. Tesseramento calciatori: forma scritta – moduli federali - 3 esemplari – deposito presso la Lega di appartenenza a cura della Società entro 10 giorni dalla sottoscrizione e approvazione da parte della FIGC).**

La prestazione, a titolo oneroso, dell’atleta costituisce oggetto di **contratto di lavoro subordinato**.

Tuttavia, costituisce attività di **lavoro autonomo** quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l’attività è svolta nell’ambito di una **singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo**;
- b) L’atleta non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a **sedute di preparazione o allenamento**;
- c) La prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera **otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno**.

## SETTORE DILETTANTISTICO

Tutte le altre attività, anche svolte con carattere continuativo e oneroso, ma in federazioni che non prevedono il professionismo, rientrano in **attività dilettantistiche/non professionistiche**.

**Diverso trattamento economico → No contratto, ma solo rimborsi spese, indennità o premi.**

I compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche rientrano fra i c.d. **redditi diversi** elencati all'articolo 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

- *«Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati [...] nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e Salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali [...] dagli enti di promozione sportiva [...] e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto».*
- *«I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche».*

In data 27 aprile 2022, il Consiglio Federale della FIGC ha deliberato, con il C.U. n. 226/A, il riconoscimento del professionismo anche per le donne, sia pure limitatamente alla massima serie nazionale (i.e. Serie A Femminile), a poco più di un anno dall'approvazione del D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36.



**Federica Pellegrini**, ex campionessa del nuoto. Una carriera da 'dilettante' quanto la **FIN** (Federazione Italiana Nuoto) non è mai stata riconosciuta come federazione professionistica.

**Francesca Piccinini**, ex pallavolista italiana, nel ruolo di schiacciatrice. Anche la **FIPAV** non ha mai adottato il professionismo per i propri atleti.

## Luigi Mastrangelo / M. Roma Volley Spa

L'ex centrale della Nazionale lamentava che la società M. Roma Volley avesse iniziato a manifestare atteggiamenti ostativi alla prosecuzione del rapporto di lavoro, pertanto, con ricorso d'urgenza avanti al Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, l'atleta chiedeva la reintegrazione nel rapporto nonché la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte.

Il Tribunale respingeva il reclamo sul presupposto che *«nell'ambito del lavoro sportivo deve distinguersi il lavoro dello sportivo professionista da quello dilettantistico secondo la suddivisione che si ricava dalla legge n. 91/1981»*.

Infatti, essendo la **FIPAV** una federazione sportiva che non ha riconosciuto il professionismo, la diretta conseguenza è l'applicazione dell'art. 20 comma 2 dello Statuto **FIPAV** che pone la controversia nella competenza della Camera Arbitrale presso il **CONI**.



Con l'entrata in vigore della Riforma si supera, di fatto, la vecchia distinzione tra professionisti e dilettanti.

La riforma del lavoro sportivo estende **le tutele sanitarie, previdenziali e pensionistiche a tutti i «lavoratori sportivi»** che potranno, quindi, far valere tutti i loro diritti al pari degli sportivi professionisti.

Per tutti i lavoratori sportivi verranno applicate le **discipline ordinarie** anche in materia di previdenza, tutela dell'infortunio e della malattia, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, così come tutte le misure in materia di disoccupazione involontaria e quelle di tutela della salute della sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Tali modifiche comporteranno anche il diritto, per i lavoratori sportivi subordinati, di accedere alle tutele della NASPI.

# PRO E DILETTANTI FINO AL 30 GIUGNO 2023

## PROFESSIONISTI

Sono atleti che svolgono **attività sportiva a titolo oneroso e con continuità nell'ambito delle Federazioni riconosciute dal CONI come professionistiche e nel settore 'pro' delle predette.**

**Lavoro subordinato** (max 5 anni, con possibilità di rinnovo) con possibilità di **cessione del contratto.**

**Tutele sanitarie, previdenziali e pensionistiche.**

Ricorre il **lavoro autonomo**, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Attività svolta nell'ambito di una **singola manifestazione sportiva o più manifestazioni, purché collegate** in un breve periodo di tempo;
- Mancanza del vincolo alla partecipazione a sedute di allenamento o preparazione;
- Prestazione di tipo continuativo, ma non eccedente le **8 ore settimanali, i 5 giorni al mese o i 30 giorni all'anno.**

Per gli sportivi professionisti, l'art. 16 della legge 23 marzo 1981 n. 91 ha **abolito il vincolo sportivo.**

## DILETTANTI

Attività svolta per **diletto e con finalità ricreative, senza alcuna tutela sanitaria, previdenziale e pensionistica.**

**No contratto di lavoro, ma solo accordi economici con rimborso spese, indennità o premi →**

- **somma lorda annuale** (in FIGC non superiore a 30.658,00 annui, salvo indennità per rapporti pluriennali);

**OPPURE:**

- **rimborsi forfettari di spesa 'a prestazione'** (in FIGC fino a 61,97 per allenamento e fino a 77,47 per gara).

**NO CONTRIBUTI**

**NO ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA**

La disciplina del **vincolo sportivo** è rimessa all'autonomia delle singole federazioni (abolizione rinviata a partire dal **1 luglio 2024 dopo la conversione del Decreto 'Milleproroghe' n. 198/2022 convertito in L. 24 febbraio 2023, n. 14** ).

**PROFESSIONISMO 'DI FATTO'??**

Atleti che sono inquadrati come dilettanti unicamente per decisione della Federazione di appartenenza, pur svolgendo costoro attività sportiva a titolo oneroso e continuativo, traendo dalla stessa l'unica, o comunque la preponderante, fonte di reddito

# IL VINCOLO SPORTIVO



## CALCIO



Per i calciatori "giovani di serie" dal **14° anno di età** sino al **19° anno** compiuto, viceversa dal **14° anno di età** al **25° anno** compiuto se tesserati come dilettanti.

## PALLACANESTRO



Attualmente fino a **20 anni** per cambiare squadra serve il nulla osta della società di appartenenza.

## RUGBY



Il vincolo sportivo inizia dal **15° anno** e dura sino al **19° anno di età** e, comunque, sino alla fine della stagione sportiva in cui il **19° anno di età** è compiuto.

## PALLAVOLO



Fatta salva la regolamentazione del vincolo "speciale" per gli atleti di serie A e per gli atleti stranieri, ha inizialmente una durata annuale fino al **14° anno di età**, durata decennale dal **14° anno** sino al **24° anno**, quinquennale fino al **29° anno** e poi sino al **34° anno**.  
Al compimento del **34° anno** il vincolo sportivo diventa di durata annuale.

## PALLANUOTO



Il vincolo di tesseramento degli atleti in favore delle Società è temporaneo e la sua durata è pari a **otto intere stagioni agonistiche ex art. 5, comma 9 dello Statuto FIN.**



# LA NUOVA RIFORMA DELLO SPORT

La **Riforma dello Sport** è prevista dalla Legge Delega n. 86 dell'8 agosto 2019, la quale detta le disposizioni specifiche in materia di regolamentazione dello sport, delegando il Governo ad emanare cinque decreti attuativi.

- 1) D. Lgs. 36/2021, che si occupa della **disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e del lavoro sportivo**.
- 2) D. Lgs. 37/2021, recante “misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della **professione di agente sportivo**”;
- 3) D. Lgs. 38/2021, recante “misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli **impianti sportivi** e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”;
- 4) D. Lgs. 39/2021, recante “semplificazione degli adempimenti relativi agli **organismi sportivi**”, che contiene la disciplina del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche e le nuove associazioni sportive dilettantistiche modalità di acquisizione della personalità giuridica da parte delle;
- 5) D. Lgs. 40/2021, recante “misure in materia di sicurezza nelle discipline **sportive invernali**”.

# LA NUOVA DEFINIZIONE DI «LAVORATORE SPORTIVO» EX ART. 25 DEL D. LGS. 36/2021



## PREVALE LA SOSTANZA, NON LA FORMA!

Il D. Lgs. 36/2021 cambia radicalmente impostazione e adotta una definizione più ampia ed elastica definendo, all'art. 25 del predetto decreto, il lavoratore sportivo ***“l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”***.

# LE DIVERSE FIGURE NEL MONDO SPORTIVO DOPO LA RIFORMA



## PROFESSIONISTA → ARTICOLI 26 E 27 DEL D. LGS. 36/21

Il lavoro sportivo, in ambito professionistico, può essere sia subordinato che autonomo ma, con riferimento alla specifica categoria degli atleti, si presume subordinato, ed è disciplinato **dall'art. 26 del Decreto** → Restano i principi espressi dalla **L. 91/81** che, di fatto, vengono inglobati nel D. Lgs. 36/21, ma l'identificazione di **sportivo professionista o dilettante** non è più rimessa al CONI e alla volontà delle singole federazioni.

### ART. 26 DEL D. LGS. 36/21 DISCIPLINA SPECIALE DEL LAVORO SUBORDINATO SPORTIVO

- Contratto previsto a **tempo determinato fino ad un massimo di 5 anni**, **possibilità di rinnovo e cessione del contratto** prima della scadenza da una società sportiva o associazione ad un'altra e salvo le modalità fissate da FSN/SDA/EPS.
- Ai lavoratori subordinati **non si applicano alcune norme presenti nello statuto dei lavoratori** (l. 300/1970).
- Non si applicano le tutele sul **licenziamento individuale ex L. 604/1966** né le connesse tutele reali/obbligatorie.
- Divieto di apposizione delle **clausole di non concorrenza**.
- Nel contratto può essere prevista una **clausola compromissoria**.
- Possibilità di prevedere il cd. **Fondo di Fine Carriera** previsto da alcune federazioni sportive nazionali, di fatto sostitutivo del TFR.



**Marco Belinelli**,  
cestista attualmente  
in forza alla Virtus  
Bologna

## **ART. 27 - IL CONTRATTO DI LAVORO PROFESSIONISTICO**

**E' atleta professionistico colui il quale svolge come attività principale, continuativa e prevalente quella sportiva. Il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.**

**Assunzione diretta con la stipulazione di un contratto in forma scritta conforme ai modelli predisposti triennialmente dalle FSN/DSA/ O.O. S.S..**

**Deposito, entro sette giorni dalla sottoscrizione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione, condizione necessaria per la costituzione del vincolo.**

Sono riscontrabili profili autonomi ove si riscontri almeno uno di questi requisiti:

- a) **Attività svolta nell'ambito di una sola manifestazione o più collegate tra loro in un breve periodo tempo.**
- b) **Non è presente l'obbligo di frequenza alle sedute di allenamento.**
- c) **Attività continuativa, ma inferiore alle 8 ore settimanali o 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.**



## LAVORATORE SPORTIVO → ARTICOLO 28 DEL D. LGS. 36/21

È un lavoratore sportivo, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico e senza distinzioni di genere, ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. → La sostanza torna a prevalere sulla forma. Trattasi della principale innovazione apportata dal Decreto.

### ART. 28 - RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di **lavoro autonomo (P.IVA)**, nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- 1) La durata delle prestazioni oggetto del contratto pur avendo carattere continuativo **non supera le 24 ore settimanali** (soglia oraria settimanale aumentata dal nuovo Correttivo approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri) escluso il tempo dedicato a partecipazione a manifestazioni sportive.
- 2) Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico- sportivo in osservanza dei **regolamenti delle FSN, delle discipline sportive associate e degli EPS.**

La presunzione non significa che le parti, anche in presenza di un rapporto di durata **inferiore alle 24 ore settimanali**, non possano accordarsi in relazione ad una forma contrattuale diversa.

In secondo luogo, rimanendo operante l'esimente di cui all'art. 2, co. 2, Job Act, **il superamento della soglia delle 24 ore settimanali non significa automaticamente che la prestazione debba essere riqualficata in rapporto di lavoro subordinato.**

## LA TUTELA PREVIDENZIALE

Per quanto concerne la tutela previdenziale, è previsto il versamento dei contributi al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (ex Enpals). Il numero di sportivi professionisti in Italia è pari a **8.463** la cui stragrande maggioranza appartiene alla FIGC.

Con l'entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo, si stima che le nuove regole impatteranno su circa **750mila lavoratori e 60mila datori di lavoro.**

Il cuore del provvedimento (decreto legislativo 36/2021), anche al netto delle correzioni, resta il riconoscimento di una **tutela previdenziale e assicurativa per i lavoratori sportivi che coprirà la maternità per istruttrici e atlete, così come la malattia e gli infortuni.**

Potranno rientrare tra i lavoratori sportivi anche i tesserati, a patto che svolgano mansioni necessarie per l'espletamento dell'attività sportiva (rientrano in questo perimetro manager, addetti agli arbitri, osservatori) identificate ad esempio da delibere federali, ad esclusione di quelle di carattere puramente amministrativo-gestionale.



# IL REGIME FISCALE E DEI PREMI



**Prima della Riforma** → **Esenzione totale dagli obblighi fiscali e contributivi per compensi fino a 10.000 Euro.**

Per i compensi eccedenti 10.000 Euro e fino a 30.658,28 Euro viene applicata una ritenuta del 23% a titolo d'imposta. Anche questi compensi non devono essere riportati in **dichiarazione dei redditi**.

Per i compensi eccedenti 30.658,28 Euro viene operata una **ritenuta del 23% a titolo di acconto**. Tali redditi dovranno essere successivamente assoggettati ad **IRPEF** in dichiarazione dei redditi, considerando, tuttavia, anche i compensi già tassati a ritenuta a titolo d'imposta.

**Riforma** → **Fino a 5.000 Euro** → **Esenzione totale dagli obblighi fiscali e contributivi.**

**Da 5.000 Euro a 15.000 Euro** → **Esenzione IRPEF** mentre sono dovuti i contributi previdenziali all'**INPS**.

**Oltre i 15.000,00 Euro** → E' dovuta sia l'aliquota **IRPEF** (in base agli scaglioni) che i contributi previdenziali, sia per l'area del dilettantismo che per gli atleti fino a 23 anni nel settore professionistico.

Il limite vale anche per tutto il periodo d'imposta 2023, anche se la riforma entra in vigore dal 1° luglio, come stabilito dal **Decreto Milleproroghe 2023 convertito in legge.**

Il CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, associazioni e società sportive dilettantistiche possono erogare **premi ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici** che operano nell'ambito dilettantistico per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

I premi:

- **Non saranno considerati proventi da lavoro sportivo** per cui non ci sarà nessun obbligo contributivo;
- sono soggetti ad una **ritenuta del 20% a titolo di imposta**;
- **non si cumulano** con i compensi sportivi.



# VOLONTARIO → ARTICOLO 29 DEL D. LGS. 36/21

Sostituisce la figura dell'amatore e presta **gratuitamente** la propria opera nel settore sportivo.

## ART. 29 PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI

Le società e le associazioni sportive, le FSN, le DSA e gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute Spa possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali**. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

**Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario** → rimborso esclusivamente per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Incompatibilità **con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo** e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.



Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la **responsabilità civile verso i terzi**. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

**NON SONO  
LAVORATORI SPORTIVI**

- Segreteria (v. co.co.co. amministrativo - gestionali);
- Receptionist;
- Addetti all'impianto;
- Addetti alle pulizie;
- Giardinieri;
- Custodi;
- Manutentori ecc.

In generale, tutti i soggetti che svolgono mansioni NON previste nei regolamenti dei singoli enti affiliati.

**A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro.**

**COLLABORATORE SPORTIVO**



**LAVORATORE  
SPORTIVO**



**VOLONTARIO**  
(cancellata la figura dell'amatore).

# LE ALTRE PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. 36/2021



Le nuove norme in materia di contratto di lavoro sportivo introdotte dal nuovo D. Lgs. n. 36/2021 (art. 52, comma 1, lett. B), incideranno, in particolare, sulla normativa previgente rappresentata dalla **legge del 23 marzo 1981, n. 91 "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti"** a far data dal **1° luglio 2024**, in virtù del rinvio attuato dal Decreto 'Milleproroghe', e da questo inglobata (conversione in legge del "Decreto Milleproroghe", D.L. 198/2022, approvata in via definitiva dalla Camera nella seduta del 23.02.2023).

- Tutele in ambito di **malattia, infortunio, gravidanza, maternità e genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro, oltre le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro** "in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva", e le disposizioni in materia di **assicurazione contro gli infortuni sul lavoro**.
- Tutele previste dalla **NASPI e dalla «Disoccupazione collaboratori»**.
- Possibilità di **riconoscere ai volontari rimborsi spese**, in assenza di documentazione, fino a un massimo di **150 euro mensili**.
- Contratti di **apprendistato** a partire dai **14 anni** (limite abbassato dal nuovo correttivo presentato ed approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri).
- **I lavoratori dipendenti della P.A.** possono collaborare con i sodalizi sportivi dilettantistici con autorizzazione da parte della propria amministrazione di appartenenza.
- Introduzione di **nuovi parametri fiscali**.
- Non c'è più distinzione di genere (**maschile e femminile**). Costituzione di un Fondo per il professionismo negli sport femminili.
- Anche **arbitri e giudici di gara** diventano lavoratori sportivi.

## ART. 30 APPRENDISTATO NELLO SPORT PROFESSIONISTICO

“Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con **contratto di apprendistato professionalizzante**, di cui all’articolo 44, comma 1, primo periodo, D. Lgs. 81/2015, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all’articolo 1, comma 154, L. 234/2021” (limite minimo portato a 14 anni dal nuovo correttivo presentato ed approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri).



Evitare la “fuga” di giovani talenti presso club stranieri che, approfittando dell’assenza di vincoli contrattuali, si assicurino le prestazioni dei migliori talenti, cresciuti nei vivai locali, a fronte di importanti offerte economiche.



**Gianluca Scamacca** dalla Roma al Psv. Il giovane calciatore aveva deciso di cambiare aria ben prima di giocare nella Primavera di Alberto De Rossi. Dopo il compimento dei 16 anni la Roma era pronta a fargli firmare il primo contratto da professionista, ma **Scamacca decise di continuare la propria carriera nei Paesi Bassi.**

Il Psv aveva sfruttato il noto mancato riconoscimento da parte della Fifa del vincolo giovanile italiano (lo stesso per il quale nel 1997 il Perugia non era riuscito a impedire a Gattuso di firmare con i Glasgow Rangers).



**Pierluigi Gollini**, estremo difensore classe '95 oggi in prestito al Napoli, nel 2012 decise di lasciare l'Italia per tesserarsi al **Manchester United**, suscitando la dura reazione della **Fiorentina** e del **DS, Pantaleo Corvino**.



Nell'estate 2004, la società **Parma** crolla in seguito al *Crac Parmalat*. Tra le macerie e il fumo sollevato nel caos, gli altri club vengono a prendersi i pezzi migliori. Inclusi ovviamente i crack delle giovanili.

**Arturo Lupoli** va all'**Arsenal**, **Giuseppe Rossi** per 200mila Euro si ritrova nel **Manchester United** di Ferguson.

L'apprendistato si attiva con riferimento ai **titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali** nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.  
Al termine del periodo di apprendistato il contratto si risolve automaticamente.



La società o associazione sportiva che stipuli un contratto di lavoro sportivo con il giovane atleta dopo la scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta al pagamento di un **premio di formazione** in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

## ART. 31 ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO E PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

La disciplina in tema di lavoro sportivo considera il **vincolo sportivo** come una limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta → eliminazione a decorrere dal **1 luglio 2024**.

Le FSN debbono prevedere con un proprio regolamento che, in caso di sottoscrizione di primo contratto di lavoro sportivo:

- A) le **società professionistiche** riconoscano un **premio di formazione tecnica** proporzionalmente suddiviso, in base alla durata e al contenuto formativo del rapporto, tra le società dilettantistiche ove l'atleta abbia svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ovvero tra società sportive professionistiche presso le quali l'atleta abbia svolto attività giovanile.
- B) le **società dilettantistiche** riconoscano un **premio di formazione tecnica** proporzionalmente suddiviso in base alla durata e al contenuto formativo del rapporto, alle società dilettantistiche presso le quali l'atleta abbia svolto attività amatoriale o giovanile.

L'individuazione della **misura del premio resta onere delle singole Federazioni** ed è effettuata secondo criteri quali l'età degli atleti, la durata ed il contenuto patrimoniale del contratto di lavoro sportivo

# LA DESTINAZIONE DEGLI UTILI



L'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 36 2021, prevede per le società sportive dilettantistiche, la possibilità di distribuire **dividendi ai soci** per una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali. Tale quota, al comma 4-bis aumenta all'80%, ma limitatamente **ai soli enti sportivi che gestiscono palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari.**



In precedenza, con l'adozione del decreto legge n. 485 del 1996 (convertito nella l. 586/1996) che ha modificato la l. 91/81, è stata introdotta, per la prima volta nel mondo del calcio e dello sport, la possibilità di distribuire la ricchezza generata tra gli azionisti (finalità di lucro), prevedendo che **una quota parte degli utili, stabilita in misura non inferiore al 10% venisse destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.**

# LE ULTIME MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31 MAGGIO 2023



Nella serata del **31 maggio 2023**, è stato diffuso il comunicato stampa con il quale è stata confermata l'approvazione, in via preliminare, di un decreto legislativo recante disposizioni integrative dei decreti che compongono la riforma dello sport (**disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40**).

## Le principali novità:

- la mancata **conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche**, dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.
- le FSN/DSA/EPS nonché il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.a. saranno inclusi nell'elenco dei soggetti che possono avvalersi **delle prestazioni dei dipendenti della pubblica amministrazione come volontari, fuori dall'orario di lavoro**.
- Per i **direttori di gara operanti nel settore dilettantistico** è sufficiente, per ogni singola prestazione, una comunicazione o designazione da parte dell'organismo competente e non la stipula di un contratto di lavoro → solo **rimborsi forfettari** per le spese sostenute per le attività svolte anche nel proprio comune di residenza.

# LE ULTIME MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31 MAGGIO 2023



- Si innalza da **18 a 24 ore la soglia oraria settimanale**, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell'area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
- Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, modificando la procedura di acquisto della **personalità giuridica** da parte delle associazioni dilettantistiche.
- **Istituzione di un Osservatorio nazionale presso il Dipartimento dello sport** per favorire e monitorare l'attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo.
- Le nuove regole consentono la discesa nelle piste anche a chi pratica sport invernali con attrezzi diversi dalla **tavola da neve** e da quelli utilizzati dallo **sci alpino** nelle sue varie articolazioni. L'estensione della normativa allo *snowboard*, al *telemark* e ad altre tecniche di discesa è ora prevista espressamente dal D.lgs. n. 40 del 2021 (art. 39).

# QUALI PROSPETTIVE FUTURE NEL MONDO DELLE PROFESSIONI SPORTIVE?



Con l'entrata in vigore della Riforma anche i tesserati diventeranno lavoratori sportivi a condizione che svolgano attività destinante al settore sportivo, identificabili da delibere federali, esclusi i ruoli di carattere amministrativo-gestionale.

In questo segmento rientrerebbero, pertanto, anche nuove figure quali i **manager**, **gli osservatori**, **gli addetti agli arbitri** e **match analyst**, esperto nella raccolta ed elaborazione dei dati di allenamento degli atleti sempre più diffuso in tutte le discipline sportive.



# NUOVO DECRETO «PA2». CAMBIA LA GIUSTIZIA SPORTIVA: PENALIZZAZIONI SOLTANTO DOPO LE SENTENZE IN GIUDICATO



La norma sulla giustizia sportiva rispunta a sorpresa ed entra nel decreto che il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 15 giugno 2023, ha approvato come «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (decreto-legge)».

In particolare, per quanto interessa lo sport, la classifica dei campionati potrà essere cambiata in base alle decisioni dei processi sportivi, solo al termine del percorso della giustizia sportiva, ovvero solamente dopo che il Collegio di Garanzia si sarà definitivamente pronunciato.



**Plusvalenze.** Nel decreto è presente anche il provvedimento per combattere le cosiddette plusvalenze fittizie. Al fine di scongiurare operazioni sospette, verrà utilizzato il fisco.

Si potrà usufruire della rateizzazione solo se il calciatore milita nel club da due anni ed esclusivamente per la parte in cui c'è movimento di denaro. Nessuna spalmatura e pagamento delle tasse, invece, sulle cosiddette operazioni a specchio, gli scambi senza movimento di cassa.

**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE!**